

DELIBERA N. 106/2021

**XXXXXX XXXXXX XXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/210868/2019)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 01/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX del 28/11/2019 acquisita con protocollo n. 0514397 del 28/11/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con istanza presentata in data 28 novembre 2019, l'Istante lamentava l'applicazione di condizioni contrattuali difformi rispetto a quelle sottoscritte, la comunicazione di variazioni unilaterali di contratto, il mancato invio delle fatture, l'interruzione del servizio e la necessità del passaggio ad altro operatore in conseguenza dei disservizi e dei disagi subiti. L'istante chiedeva il rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto a quanto contrattualmente previsto, di quanto dovuto per effetto delle variazioni unilaterali e del l'attivazione di servizi non richiesti e che non venissero addebitati costi di recesso. L'istante quantificava la propria pretesa nella complessiva somma pari ad € 5.590,00. L'istante non depositava memoria di replica.

2. La posizione dell'operatore

Tim S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 28 novembre 2019. In particolare, l'Operatore ha precisato che l'istanza risulta essere generica, indeterminata e priva di riscontri probatori. Pertanto, l'Operatore chiedeva il rigetto della domanda presentata dall'Istante.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza, pur soddisfacendo i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. n. 203/18/CONS e succ. mod. ed int., deve essere rigettata nel merito nella misura in cui l'istanza risulta essere generica e non supportata da elementi fattuali e da riscontri probatori a sostegno delle domande formulate. L'Istante non ha fornito prove in ordine all'an, al quantum ed al quomodo di quanto affermato nell'istanza e, di conseguenza, le domande proposte devono essere rigettata in quanto non provate e documentate.

DELIBERA

Il rigetto delle domande proposte dall'Istante.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Milano, 1° dicembre 2021

IL PRESIDENTE